



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA
SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

**RELAZIONE UNICA AL PROGETTO DI LEGGE
"CODICE DEGLI ESPORT"**

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

PERVENUTO A: COMM. N. 14

IN DATA: 24/02/2023

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Onorevoli membri del Consiglio Grande e Generale,

nella seduta del 13 febbraio u.s. la Commissione Consiliare Permanente IV ha esaminato in sede referente il Progetto di Legge "Codice degli Esport", dopo che il Consiglio Grande e Generale lo ha esaminato in prima lettura in data 27 aprile 2022 assegnandolo alla suddetta Commissione.

Gli Esport, conosciuti anche come gaming competitivo, sono una forma di competizione elettronica organizzata che avviene tramite i videogiochi. Questo tipo di competizioni coinvolgono videogiocatori professionisti, semiprofessionisti o amatoriali che si affrontano, come individui singoli o come parte di una squadra, al fine di superare la concorrenza degli avversari. Gli Esport, inoltre, sono un fenomeno inclusivo, accessibile a tutti, indipendentemente dal genere o dall'abilità fisica di ciascun individuo.

Negli ultimi anni gli Esport si sono evoluti e hanno iniziato a coinvolgere numerosi e diversi attori, affermandosi come fenomeno internazionale tramite l'organizzazione di campionati e/o tornei e aumentando vertiginosamente il numero degli appassionati.

Il fine dell'iniziativa legislativa proposta è quello di regolamentare, promuovere e tutelare gli Esport in ogni sua forma, riconoscerne e regolamentarne le professioni, le attività economiche e le competizioni del settore Esportivo nella Repubblica di San Marino, evitandone poi i relativi fenomeni distorsivi.

Passando ai lavori della commissione, dopo la presentazione del progetto di legge, la Maggioranza nei vari interventi ha sottolineato come il testo sia una grande opportunità da cogliere per la Repubblica di San Marino per diversi motivi: in primis una regolamentazione di questo nuovo settore permetterà di essere attrattivi e poter promuovere la Repubblica a livello internazionale, in secondo luogo è stato sottolineato il carattere avanguardistico della legge che farebbe diventare San Marino uno dei primi paesi al mondo con un quadro normativo organico di riferimento.

Una parte dell'Opposizione ha condiviso le motivazioni sopracitate manifestando interesse per il disegno di legge e sottolineando le possibili ricadute positive per il tessuto economico sammarinese. Un'altra parte delle Opposizioni, il Gruppo Misto di Minoranza, invece, pur aderendo a tale considerazione, ha sollevato obiezioni



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

sull'opportunità politica dell'iniziativa legislativa non ritenuta idonea dal punto di vista educativo e della promozione della salute.

Il presente progetto di legge si compone di ottantasei articoli e due allegati che vanno a focalizzare e regolamentare ogni aspetto di questa nuova materia, inoltre è diviso in cinque parti per focalizzare nel modo migliore le varie disposizioni.

I Gruppi Consiliari di Maggioranza e di Opposizione non hanno presentato emendamenti al Progetto di Legge mentre sono stati presentati diversi emendamenti da parte del Governo.

La prima parte (artt.1-7) riguarda l'oggetto e le finalità della legge, in particolare nei vari articoli sono contenute le disposizioni generali, i diritti e doveri degli operatori del settore ed il codice deontologico; tutti gli articoli sono stati approvati, in particolare all'articolo 2 è stato approvato un emendamento modificativo di un comma proposto dal Governo.

La seconda parte è molto più ampia e si divide in sei Titoli, il Titolo I (artt.8-19) riguarda i giocatori, il rapporto di prestazione Esportiva e gli aspetti essenziali del relativo contratto.

All'articolo 11 è stato presentato un emendamento del Governo, va evidenziato che, a seguito della lettura della norma, l'Opposizione ha chiesto chiarimenti in ordine al richiamo al comma 1 sul Titolo IV della Legge 164/2022 in materia di lavoro non subordinato, suggerendo di effettuare il rinvio non al titolo unitariamente inteso ma ad un articolo specifico per chiarire maggiormente la natura del rapporto di prestazione Esportiva.

Inoltre, sempre considerata la natura del nuovo istituto, le opposizioni hanno segnalato l'opportunità di attribuire ogni competenza all'Ufficio Attività Economiche in luogo dell'Ufficio Politiche Attive del Lavoro per il Lavoro e le Politiche Attive e Centro di Formazione Professionale (ULPA-CFP). È intervenuto il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini sottolineando, in ordine al primo quesito posto, che la proposta legislativa delinea una nuova tipologia di rapporto di lavoro non subordinato che, in ragione degli elementi che la caratterizzano, non è assimilabile tout court alle tipologie già esistenti nell'ordinamento. Quanto alla seconda questione, invece, il Segretario ha evidenziato che, anche tramite l'adozione di appositi strumenti normativi, sarà possibile ripensare la ripartizione delle competenze. Tuttavia, considerata l'attuale prassi amministrativa degli uffici e il contenuto del Progetto di Legge, allo stato la configurazione suggerita non pare opportuna.

Gli articoli 12, 13, 14 sono stati approvati comprensivi degli emendamenti modificativi proposti dal Governo.



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

A seguito della lettura dell'articolo 16, riguardante i premi nelle competizioni Sportive, l'Opposizione ha chiesto di chiarire il rapporto tra comma 2 e 3 della norma. Ha fornito riscontro il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini e si è emendata la norma, specificando che la percentuale di ripartizione dei premi può essere modificata dalle parti solo mediante espressa pattuizione contrattuale.

L'articolo 17 riguardante il lavoro agile è stato approvato con emendamenti modificativi del Governo.

Dopo la lettura dell'articolo 18 riguardante i giocatori minorenni sono seguiti alcuni interventi dell'Opposizione per chiedere le intenzioni del Governo in merito all'attuazione delle tutele per i minori e di precisare la portata del riferimento, contenuto nella disposizione esaminata, riguardo la moralità dei giocatori. Il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini ha riferito, quanto al primo aspetto, che la concreta individuazione delle tutele sarà svolta tenendo conto di tutte le esigenze e le considerazioni fattuali che si renderanno necessarie al fine di garantire una maggior incisività. Ha sottolineato che all'uopo è stata prevista al comma 2 apposita delega. Quanto al secondo quesito, ha evidenziato che la moralità dei giocatori è da riferire al contesto Sportivo e al luogo cui si svolgono le attività Sportive e, dunque, primariamente al Team Sport. L'articolo è stato approvato con emendamenti proposti dal Governo.

Il Titolo II (artt. 20-24) comprende le parti riguardanti i team Sportivi che possono costituirsi sia in forma di associazioni dilettantistiche che a livello professionistico come società o imprese sportive.

In particolare gli articoli 21 e 22 sono stati approvati con gli emendamenti modificativi proposti dal Governo.

In merito all'articolo 24, comma 3, è stato chiesto dalle opposizioni se l'aliquota ivi prevista sostituisce quella prevista in via generale dalla legge. È stato risposto affermativamente dal Segretario Lonfernini quindi l'articolo è stato approvato.

Il Titolo III (artt. 25-26) riguarda le federazioni Sportive, in particolare l'articolo 25 è stato approvato con un emendamento modificativo del Governo.

Il Titolo IV è diviso in due sezioni, nella I sezione (artt.27-29) gli articoli sono dedicati alle imprese Sportive mentre nella II sezione (artt. 30-35) riguarda le agevolazioni previste.



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

Gli articoli da 25 a 39 riguardano le federazioni Esportive, le imprese Esportive e gli altri operatori del settore. In particolare gli articoli 30, 31, 32 e 33 sono stati approvati con emendamenti modificativi proposti dal Governo.

Il Titolo V (artt. 36-43) disciplina tutti gli altri operatori delle discipline Esportive in particolare troviamo: sviluppatori, distributori, broadcaster, organizzatori, sponsor, gestori di sale gaming e ufficiali di gara.

A seguito della lettura dell'articolo 40, riguardante gli organizzatori delle competizioni Esportive, l'Opposizione ha chiesto delucidazioni sul motivo per cui le competizioni Esportive non possano essere organizzate da soggetti stranieri. Il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini ha evidenziato come tale possibilità sia consentita dal comma 1, lett. c) dell'art. 40 e come, per ragioni di trasparenza, il progetto di legge promuove lo svolgimento di attività sul territorio di San Marino e non da paesi stranieri in forma meramente virtuale.

In merito all'articolo 41, riguardante gli sponsor, le opposizioni hanno osservato la presenza di una delega e, sottolineando l'importanza delle sponsorizzazioni nel settore interessato, hanno chiesto delucidazioni in merito al fatto che la disciplina relativa a tale aspetto non fosse già stata definita. Il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini ha evidenziato che la norma, per come è formulata, prevede la proposta della Commissione Sport, a garanzia dell'efficacia delle misure che saranno adottate e della non eccessiva discrezionalità del Governo.

Il Titolo VI (artt. 44-45) riguarda le disposizioni sulla lettera d'invito e sul permesso di soggiorno per motivi Esportivi.

In particolare l'articolo 45 è stato approvato con un emendamento modificativo proposto dal Governo.

La terza parte riguarda l'ambito oggettivo della legge ed è divisa in due titoli, nello specifico il titolo I è diviso in tre capi.

Il Capo I (artt. 46-54) riguarda le competizioni Esportive e tutti gli aspetti correlati come la pubblicità, le imposte e i vari regolamenti necessari all'organizzazione.

Il Capo II (artt. 55-58) disciplina i premi e la modalità di verifica della regolarità delle competizioni Esportive.

Il Capo III è dedicato alla Giustizia Esportiva, il regolamento correlato e l'istituzione di un tribunale Esportivo, con funzione conciliativa, presso la commissione Sport.



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

Il Titolo II (artt. 61-68) è dedicato a specifici settori e prevede rinvii alle normative vigenti ove necessario.

È stato proposto un emendamento modificativo del governo sia riguardo all'articolo 47 che all'articolo 56, entrambi approvati dall'aula.

A seguito della lettura dell'articolo 65, riguardante la promozione del buon gioco, è intervenuta parte dell'Opposizione asserendo che la regolamentazione del fenomeno degli Esport potrebbe dar adito a fenomeni di abuso, dannosi per la salute pubblica e dei giocatori. Nel replicare a tali osservazioni, il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini ha rilevato come il settore del gaming e degli Esport è già esistente, ma non è attualmente regolato; con il Progetto di Legge esaminato si intende dunque ricondurre a regole certe tali attività, al fine di valorizzarne gli aspetti positivi, promuovere il buon gioco e prevenire il rischio di abusi.

La quarta parte è suddivisa in tre capi, il Capo I (artt. 69-73) disciplina la tutela, la vigilanza, l'autorità di controllo e le sanzioni.

Il Capo II (artt. 74-77) comprende articoli che istituiscono la commissione Esport e ne regolamentano la composizione, le deliberazioni, il funzionamento, i compiti e la rappresentanza in giudizio.

Il Capo III prevede le sanzioni amministrative al titolo I (artt. 78-82) mentre il titolo II (artt. 83-84) prevede due fattispecie di illeciti penali con focus sul gioco d'azzardo nelle competizioni Esportive e l'inosservanza dei provvedimenti della commissione Esport.

La quinta parte (artt. 85-86) riguarda le disposizioni finali ovvero le norme transitorie e l'entrata in vigore.

L'articolo 85, in particolare, è stato approvato con un emendamento modificativo del Governo.

La presente legge si conclude con due allegati ossia le "Linee guida per la redazione di contratti di Prestazione Esportiva standard e clausole contrattuali tipo" (Allegato I) e le "Linee guida per la redazione di regolamenti di competizioni Esportive" (Allegato II).

La discussione del Progetto di Legge "Codice degli Esport" in sede referente si è conclusa con il suo accoglimento all'unanimità dei presenti.



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA
SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA**

Eccellenze, Onorevoli Colleghi,
nella speranza di aver contribuito ad illustrare quanto discusso dalla Commissione IV
in sede referente, e sottolineando come lo svolgimento dei lavori in Commissione si
sia svolto con spirito di collaborazione e condivisione chiedo al Consiglio Grande e
Generale di approvare definitivamente la Proposta di Legge in discussione.

**Il Relatore Unico
Consigliere Giacomo Simoncini**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Simoncini', with a horizontal line extending from the end of the signature.